

PATTO DI COLLABORAZIONE
Area verde di Piazza Guglielmone

Tra il Comune di Pinerolo, con sede in Pinerolo - p.zza Vittorio Veneto n. 1 - c.f. 01750860015, rappresentato dall'ing. ing. **Antonio MORRONE**, _____ OMISSIS _____, dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Pinerolo, che interviene nel presente atto nella qualità anzidetta, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del vigente statuto comunale, giusto decreto di nomina n. 77/2018 e, pertanto, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta

e

il sig. **ROLI Oliviero**, _____ OMISSIS _____, quale rappresentante ai fini della sottoscrizione del presente patto, del gruppo informale di cittadini volontari;

PREMESSO CHE:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - in accoglimento di tale principio è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/07/2017, come modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2018, il Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e di informazione dei cittadini" che prevede che il Comune promuova e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione di beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno, di seguito denominato "Regolamento";
 - un gruppo di cittadini, con richiesta agli atti, prot. n. 13833/2022 del 17/02/2022, ha presentato una proposta di collaborazione che è stata valutata positivamente.
- Il Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture - è il riferimento e l'interfaccia con il Comune sia per pervenire alla stesura del presente Patto di collaborazione sia per la gestione successiva;
- che il presente Patto di collaborazione è frutto di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordata in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa come più oltre indicato;
 - Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 25/10/2022 di approvazione dello schema del presente patto di collaborazione e dato atto che nel periodo di pubblicazione del citato provvedimento non sono pervenute osservazioni in merito;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1 - Obiettivi e azioni di cura condivisa

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità. In particolare il proponente intende realizzare attività di pulizia, giardinaggio, manutenzione dell'arredo urbano di piazza Guglielmone del Comune di Pinerolo.

2 - Oggetto della proposta

Nello specifico la proposta prevede che il proponente provveda a:

- a) tenere pulita l'area, con un minimo di n. 2 (due) interventi mensili;
- b) impiantare essenze arbustive idonee al luogo di manutenzione;

c) manutenzione dei giardini esistenti, ad esclusione delle piante ad alto fusto per cui si rimanda il servizio appaltato ad imprese operanti nel settore, garantendo un minimo di n. 6 (sei) interventi di taglio erba dalla primavera all'autunno;

d) mantenere con riparazioni e tinteggiatura dell'arredo urbano presente nella suddetta piazza;

e) altri eventuali interventi di miglioira e abbellimento della piazza, previo accordo con gli uffici comunali;

Tutti gli interventi dovranno essere svolti senza l'impiego di prodotti tossici o nocivi e senza l'utilizzo di diserbanti.

Il Proponente avrà cura di segnalare tempestivamente interventi straordinari o non previsti che andranno autorizzati e saranno eventualmente svolti con la collaborazione del personale dell'ente, ovvero appositamente incaricato.

3 - Modalità di collaborazione

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri settori e servizi interni ed esterni all'Amministrazione comunale;
- svolgendo le attività indicate al punto 2 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento.

Il proponente si impegna a:

- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi affidati;
- munirsi di proprio materiale e propria attrezzatura, di foggia e funzionamento conformi alle normative vigenti, per lo svolgimento dell'attività, come da indicazioni contenute nell'allegato Documento di valutazione dei rischi (DVR) e nel "Verbale di cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" che la parti sottoscrivono contestualmente al patto;
- mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno stipulato il Patto e con gli altri soggetti coinvolti nello svolgimento del Patto;
- produrre una relazione annuale sulle attività svolte come meglio specificato all'art. 4;
- eventualmente produrre foto e/o video, nel rispetto dei termini previsti, relativi alle attività svolte;
- fornire all'atto della sottoscrizione del presente patto l'elenco dei cittadini che saranno impegnati nello svolgimento delle attività ivi previste, obbligandosi a comunicare ogni variazione, nel numero massimo di 2 (due) aggiornamenti annuali, fermo restando in caso di integrazione di nominativi che gli stessi non possono intervenire nell'attività se privi di copertura assicurativa.

Il Comune si impegna a:

- valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal proponente nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione eventualmente prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente Patto;
- attivare le esenzioni e le agevolazioni specificatamente indicate all'art. 84 del Regolamento al quale si rimanda anche per le condizioni di attivazione.

Il Comune si impegna altresì a realizzare, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, una fontanella pubblica nella piazza Guglielmone.

4 - Rendicontazione, valutazione e vigilanza

Il proponente si impegna a fornire al Comune una relazione annuale illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione della attività tramite sopralluoghi specifici.

5 - Forme di sostegno

Il Comune - come concordato in fase di co-progettazione - sostiene la realizzazione delle attività attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione Comunale (sito web, ecc) per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- attivare quale forma di sostegno ai sensi dell'art. 84 del Regolamento (solo qualora ricorra il caso) l'assicurazione nei confronti dei cittadini volontari coinvolti nello svolgimento delle attività del patto inseriti all'elenco di cui all'art. 3 per responsabilità civile verso terzi nell'attività prevista nel presente Patto di collaborazione, nonché per infortuni.

6 - Durata, sospensione e revoca

Il presente patto di collaborazione è valido dalla data di sottoscrizione e per tre anni successivi ed è, previo accordo tra le parti, rinnovabile. E' onere del proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di Collaborazione. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto di collaborazione. La mancata osservanza da parte del proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.

7 - Responsabilità e assicurazione

La responsabilità e la vigilanza, ai sensi del Regolamento, art. 89, 90 e 91, sono a carico del proponente. Il proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che essi si impegnano a svolgere, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza. Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune (Settore lavori pubblici – servizio infrastrutture) circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente gli eventuali dispositivi di protezione individuale occorrenti nel caso siano necessari per lo svolgimento dell'attività.

Si allega a tal fine il Documento di valutazione dei rischi e il “Verbale di cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività”.

Nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente Patto di collaborazione il proponente e tutti i soggetti da esso coinvolti opereranno sotto la loro personale responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate. Il proponente sottoscrittore in qualità di rappresentante del gruppo informale di cittadini, si assume l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, i contenuti del presente Patto di collaborazione e relativi allegati, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, l'ente non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei proponenti e/o dei cittadini coinvolti nell'attività. Tali soggetti operano senza alcun rapporto di dipendenza dall'ente e sono responsabili dell'osservanza delle

disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle attività previste all'art. 2.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento ed in particolare agli art. 89, 90 e 91.

8 - Condizioni risolutive

Il presente patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:

- condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
- conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti del presente patto;
- realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o i soggetti terzi;
- altre reiterate inadempienza di quanto previsto dal presente patto.

Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui sopra, le parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del patto nella disponibilità del Comune che ne dà comunicazione nella sezione del sito internet dedicata.

9 - Recesso anticipato

Il Comune può recedere dal presente patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.

- I proponenti possono recedere per giusta causa da presente patto, fornendo adeguata motivazione.
- La facoltà di recesso di cui ai precedenti punti è esercitata tramite comunicazione all'altra parte con lettera R/R o con posta elettronica certificata e sarà pubblicata sul sito internet nella sezione dedicata. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

10 - Controversie

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi anni. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento ed in particolare all'art. 92.

11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679, i dati relativi ai proponenti e contenuti nel presente patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed ai fini della realizzazione del progetto. Responsabile del trattamento è il Comune di Pinerolo che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Pinerolo,

Il rappresentante del gruppo informale dei cittadini volontari
Oliviero Roli

Il Dirigente del Settore lavori pubblici
ing. Antonio Morrone